

**CONVENZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLA
CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E/O PER I NUCLEI FAMILIARI CON
TRE FIGLI MINORI**

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di _____, con sede in _____, Cap. _____
codice fiscale _____ telefono _____ fax _____
indirizzo e-mail _____, rappresentato da _____, in
qualità di Responsabile Servizi Amministrativi, di seguito denominato Comune

E

SSP CISL SRL (SISTEMA SERVIZI Piemonte) con sede legale in Torino, Via Sant'Anselmo, 11 – cod fisc e P. IVA 11025030013 – nella persona del proprio legale rappresentante Antonio Marchina nato a Torino il 05/10/1951– residente in Torino, corso Brunelleschi 2 C.FISC. MRCNTN51R05L219X munito dei relativi poteri come da statuto di seguito denominato Caf.

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il Caaf Cisl Srl per affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE e dell'ISEE; Che il Caaf Cisl Srl, in base al D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00018;
- Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il Caf può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i Caf o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf;
- Che il Caaf Cisl Srl sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla società SSP Srl l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai Caf;

- Che la società SSP Srl sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto del Caaf Cisl Srl anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
- Che la società SSP Srl, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del Caaf Cisl Srl tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 , ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013 ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art.10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il Caf si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - a. Sportello informativo sull'ISE/ISEE
 - b. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, il Caf effettuerà:

In relazione al punto A:

- L'accoglienza, informazione, ed assistenza ai cittadini durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal D.L.vo 109/1998 e s.m.i.;
- Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'Inps;
- Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

In relazione al punto B:

- L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- La verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;

- La consegna al Comune, tramite gli interessati, delle pratiche per gli assegni di maternità e per il nucleo familiare per la relativa istruttoria. La trasmissione telematica all'Inps delle domande oggetto della presente convenzione sarà effettuata dal Caf
- L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

Il Comune si impegna a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione ed a informare l'utenza relativamente agli sportelli Caf disponibili ad effettuare il servizio, le sedi e gli orari di apertura concordati.

2. Il Caf per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

Il Caf stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il Caf dichiara di manlevare il Comune di rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

3. Il Caf garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.

4. Nel momento in cui acquisisce la domanda il Caf informerà gli interessati che la domanda stessa e i dati documentali sono da esso acquisiti per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il Caf dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il Caf è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del DLgs. 196/2003 e s.m.i.

5. Il Caf svolgerà il servizio di cui al punto A) gratuitamente e senza alcun onere economico a carico del Comune. Il Caf si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Il compenso per le prestazioni di cui al punto B) è di euro 14,00 + Iva.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura corredata da apposito elenco delle domande istruite e previa verifica della regolarità contributiva a mezzo Durc. Il pagamento del compenso avverrà entro 60 gg. dalla data ricevimento fattura.

Il compenso sarà adeguato al valore Istat annuale intervenuto nel mese di dicembre.

6. La presente convenzione ha durata di tre anni (dal - al)

7. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il Caaf Cisl Srl e SSP Srl

8. Obblighi del Caf relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Caf assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 1.08.2010, n. 136 e s.m.i.

Gli estremi del conto corrente dedicato su cui il Comune provvederà ad effettuare il pagamento sono: IBAN IT 51 V 0853001002 000620100958 .

E' prevista la risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e in particolare quando le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, _____

PER IL CAF _____

PER IL COMUNE _____

**SCHEMA - CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE PER LA RICHIESTA DI
PRESTAZIONI AGEVOLATE PER LA L.448/98 ARTT. 65 E 66 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E TRASMISSIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL'INPS**

L'anno, addì del mese di con la seguente
Convenzione

TRA

Il Comune di codice fiscale in persona
del Dirigente ed ivi residente alla via
..... come tale abilitato alla stipulazione dei contratti e per
la carica presso la sede comunale, di seguito nominato COMUNE

E

Il CAF ITALIA SRL p.iva 07090671004 iscrizione all'albo n° 00066 con sede in
Roma – CAP 00185 – Via di Santa Croce in Gerusalemme 96, in seguito
denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante
.....

PREMESSO

Che il Comune, in base ad DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le
domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei
familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in
mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla
all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE;
trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi
per il successivo pagamento intenda affidare a terzi, sulla base di apposita
convenzione tale servizio ;

Che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti
devono presentare apposita domanda correlata dall'attestazione ISEE, intenda
affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione ;

Che l'INPS ha stipulato una convenzione con il Caf Italia Srl per affidare a
quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs 31 marzo 1998 n.109, modificato
dal D.lgs 3 maggio 2000 n. 130 e dall'art. 3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001,
la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte
all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS
relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;

Che il CAF ITALIA S.r.l in base al D.lgs 9 luglio 1997 n. 241 modificato dal
D.lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a

svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00066;

Che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale già posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Che il CAF ITALIA S.r.l. svolge l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISE e la trasmissione all'INPS;

Che il CAF ITALIA S.r.l. svolge tutte le attività che le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione

VISTO

Che il D.lgs 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche ;

Che ai sensi dell'articolo 1, comma del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato

Che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal comune o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. sportello informativo sull'ISE
 - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori

In particolare, Il CAF ITALIA Srl effettuerà:

- ❖ in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al

cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

❖ in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
- la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE
- la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;

2. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.

Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipula dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A e B.

3. Il CAF ITALIA Srl garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
5. Le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) saranno forniti dal Caf al Comune per un importo pari ad euro più iva al 22% a pratica.
6. La presente convenzione ha durata di e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
7. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra CAF ITALIA S.r.l. e il Comune.

Le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione

della presente convenzione saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri, che saranno nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di giorni quindici dall'invito espresso da una delle parti in tal senso. In mancanza di designazione nei termini, la stessa sarà deferita al Presidente del Tribunale di Roma. I due arbitri, come sopra designati, nomineranno il presidente, d'accordo tra loro, o in mancanza lo stesso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri deliberano secondo diritto e con il rispetto del contraddittorio. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di appalto di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto.